



*[Handwritten signature]*

un milione ciascuno.

Le operazioni avrebbero dovuto essere concretizzate mediante il sconto, da parte dell'Istituto, delle cambiali emesse dalle aziende finanziate all'ordine della Banca, cambiali sulle quali, ai sensi del D.L. in esame, deve essere fatta menzione della garanzia sussidiaria dello Stato e del privilegio speciale previsto dallo stesso D.L. su tutti i beni della Azienda industriale. La girata, che avrebbe dovuto essere effettuata dalla Banca a favore dell'Istituto, avrebbe trasferito, ai sensi dell'art. 18 della legge cambiarria, tutti i diritti inerenti alla cambiale, e quindi non solo lo speciale privilegio ma anche la garanzia statale, la cui sussidiarietà non infirma la sua piena efficacia ma importa solamente una dilazione nel tempo della sua entrata in funzione, intendendo lo Stato, per ovvie ragioni, avvalersi del beneficio della escusazione.

Il Consiglio di amministrazione, nella suddetta adunanza del 19 marzo 1947, deliberò, inoltre, di richiedere ai competenti Ministeri la relativa autorizzazione, ai sensi e per gli effetti dello art. 13 n. 14 del R. D.L. 29 aprile 1923 n. 966, in quanto l'operazione, pur presentando un

